



CONVENZIONE QUADRO ACP

“ACQUISIZIONE DI VEICOLI ELETTRICI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT”

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1. GLOSSARIO:.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO	6
3.1 Introduzione: Tipologie di veicoli	6
3.1.1. Autovetture	8
3.1.2. Veicoli commerciali	9
3.1.3. Ciclomotori e motocicli	10
3.1.4. Biciclette per il trasporto di persone/merci	10
3.1.5. Tipologia di alimentazione elettrica	10
3.2 Oggetto della Convenzione quadro	11
3.3 Durata della Convenzione quadro	12
3.4. Servizi connessi	12
3.4.1 Responsabile amministrativo della fornitura	12
3.4.2 Reportistica a favore dell’Agenzia	13
3.4.3. Reportistica a favore delle Unità Ordinanti	14
4. LOTTI FUNZIONALI.....	14
5. CARATTERISTICHE TECNICHE DI FORNITURE E SERVIZI CONNESSI	15
5.1. Criteri premianti dei CAM	15
5.2. Veicoli.....	16
5.2.1 Prodotto in Configurazione Base	16
5.2.2. Noleggio a lungo termine senza conducente: Configurazione base	18
5.2.2.1 Condizioni Generali	18
5.2.2.2. utilizzo dei veicoli	18
5.2.2.3. Noleggio: Veicolo sostitutivo	19
5.2.2.4. Variazioni percorrenza contrattuale	19
5.2.2.5. Adeguamento e rivalutazione dei canoni	20
5.2.2.6. Manuale Operativo.....	20
5.2.2.7. Ritiro e riconsegna del veicolo	21
5.2.3. Opzioni di Prodotto	22
5.2.4. Ulteriori specificazioni di prodotto.....	22
5.2.4.1. Pneumatici.....	22
5.2.4.2. Preassegnazione del veicolo.....	23
5.2.4.2.1. Preassegnazione del veicolo nel caso di ACQUISTO (Lotti 1, 2 e 5).....	23
5.2.4.2.2. Preassegnazione del veicolo nel caso di NOLEGGIO L/T (Lotti 2, 4 e 6):	24
5.2.4.3. Servizi di Manutenzione nella fornitura di veicoli tramite noleggio LT	24
5.2.4.3.1. Manutenzione ordinaria.....	24
5.2.4.3.2. Manutenzione straordinaria	25



5.2.4.4. Assistenza ai veicoli forniti in acquisto (escluso il Lotto 7)	25
5.2.4.5. Digital services (esclusi i Lotti 7 ed 8)	26
5.2.5. Limiti di emissioni inquinanti per i Lotti 1-6	26
5.2.6. Biciclette a pedalata assistita	28
5.3 Infrastrutture di ricarica tipo "Wall Box"	29
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE	30
6.1 Gestione dell'Ordine e consegna dei prodotti acquistati	31
6.2 Collaudo e accettazione	32
6.3. Gestione resi	33
6.4. Soccorso stradale	33
6.5. Wall Box	34
6.6. Coperture assicurative per il servizio di noleggio.....	34
6.7. Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti.....	38
7. Centri d'assistenza e/o officine	39
8. Call Center / Help Desk (Lotti 3, 4 e 6).....	40
9. CONTESTO MULTILINGUE	41
10. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	42

ALLEGATO A



1. GLOSSARIO:

Unità/Punto/i Ordinate/i: le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2 della L.P. 16/2015 della Provincia autonoma di Bolzano e, per essi, le persone fisiche contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Acquisto (ODA) sul Portale www.banditoaltoadige.it (d'ora in poi "Sistema e-procurement") e che verranno negli stessi indicate;

Ordine di acquisto: il documento informatico, identificato con un apposito numero, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinate e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore stesso nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;

Affinché l'Ordine di Acquisto possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema e-procurement, e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema stesso.

Questo documento, costituisce a tutti gli effetti il Contratto di fornitura, specifico all'interno della Convenzione (vedi punto successivo) e riporta lo specifico codice CIG;

Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordine di Acquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione quadro.

Fanno parte sostanziale del Contratto di fornitura tutti gli allegati caricati al Sistema e-procurement, tra cui l'Elenco prodotti di fornitura;

Comunicazione di accettazione dell'Ordine di acquisto: La conferma di ricezione ed impegno all'esecuzione da parte del Fornitore dell'Ordine di acquisto prodotto dall'Unità Ordinate, da inviare entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordine stesso.

Può contenere specificazioni sulle modalità di esecuzione o altre indicazioni relative alla fornitura / servizio. Deve essere inviata via PEC all'Unità Ordinate;

Fornitore: si intende l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più dei lotti oggetto di gara;

Conducente: si intende la persona fisica che utilizza il veicolo;

Prodotto/i: si intende il veicolo in configurazione base e/o personalizzato con eventuali Opzioni di Prodotto, Opzioni di Servizio e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla fornitura o servizio;

Prodotto in configurazione base: il veicolo avente le caratteristiche minime obbligatorie riportate in questo Capitolato Tecnico;

Opzioni di prodotto: si intendono i componenti in sostituzione o addizionali rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base, che l'Unità ordinante può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all'Ordine di acquisto relativo al prodotto;

Opzioni di servizio: si intendono i servizi addizionali rispetto a quelli previsti dalla configurazione base e/o personalizzata, che l'Unità ordinante può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all'Ordine di acquisto relativo al servizio;

Reclamo: segnalazione dell'Unità Ordinate a mezzo PEC al Fornitore, riportante le problematiche di qualsiasi genere della fornitura e/o dei servizi ad essa connessi a quanto stabilito dal presente Capitolato tecnico;

Segnalazione di inadempimento: segnalazione dell'Unità Ordinate a mezzo e-mail all'Agenzia, riportante le disfunzioni riscontrate e comunicate al Fornitore attraverso un Reclamo che abbiano dato luogo all'applicazione di penali, e l'esito dello stesso;

Centri di servizio / strutture di assistenza: includono i punti di ritiro/consegna dei veicoli, le agenzie e le officine proprie e/o convenzionate;



Officine: proprie e/o convenzionate, sono il sottoinsieme dei centri di servizio dove si svolge l'attività specifica di riparazione / manutenzione dei veicoli;

Controlli periodici: tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché quelli necessari, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (cd. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico;

Manutenzione ordinaria: l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti utilizzati sia per le manutenzioni programmate che rabbocchi, prodotti analoghi, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione, riparazioni e/o rotture accidentali pneumatici) nonché alla messa a punto e alla sostituzione di parti o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza prescritti dalla legge o dal presente capitolato, nonché dalle indicazioni del costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo (ivi compresa la revisione del veicolo secondo le scadenze di legge);

Manutenzione straordinaria: l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logore o difettose ovvero all'installazione di accessori, che non rientrino nella definizione di "manutenzione ordinaria". Sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di ripristino che si rendono necessari a seguito di sinistri;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano le principali normative di riferimento riguardo **l'acquisizione di flotte verdi per la Pubblica Amministrazione**.

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, Capo IV-bis - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive
- Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), approvato con DPCM del 26 settembre 2014 - G.U. 2 dicembre 2014 e aggiornato con DPCM del 18 aprile 2016 - G.U. 30 giugno 2016
- Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 di recepimento della Direttiva 94/2014 del 22 ottobre 2014

Così come previsto dal GPP, si riportano di seguito le disposizioni normative che definiscono i criteri ambientali (anche quelli di base) i quali corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle norme vigenti ed il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Criteri Ambientali Minimi (CAM):

- Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
- Decreto correttivo (DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)

Le principali norme che hanno influenzato la selezione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono:

- Il Regolamento (CE) n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI);
- Il Regolamento (CE) n.443/2009 del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri e s.m.i (Regolamento CE n. 510/2011 del 11 maggio 2011);
- Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del 13 luglio 2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati;



- Il Regolamento (CE) n.510/2011 dell'11 maggio 2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri.

Per la *Provincia Autonoma di Bolzano* il quadro normativo del settore di riferimento è caratterizzato dai seguenti atti:

- Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 - Nuovo ordinamento del commercio;
- Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio" - Decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39;
- Delibera della Giunta provinciale 8 aprile 2002, n. 1162 - Direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti;
- Circolare n. 2/2004 della Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 35: Distributori di carburante: norme di sicurezza / vigilanza;
- Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio" - Decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e ss.mm.ii.;
- Delibera della Giunta provinciale 20 giugno 2017 n. 688 – Misure di Green Mobility.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO

3.1 Introduzione: Tipologie di veicoli

Il "**Nuovo codice della strada**" (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), distingue i veicoli in 12 categorie, enumerate per lettere come segue: a) veicoli a braccia, b) veicoli a trazione animale, c) velocipedi, d) slitte, e) ciclomotori, f) motoveicoli, g) autoveicoli, h) filoveicoli, i) rimorchi, l) macchine agricole, m) macchine operatrici, n) veicoli con caratteristiche atipiche.

Nel contesto specifico, sono considerate le tipologie c), e), f) e g), le cui definizioni sono riportate in Tabella.

Tipologia di veicolo	Definizione
c) Velocipedi (Art. 50)	<p>1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.</p> <p>2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.</p>
e) Ciclomotori (Art. 52)	<p>1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;</p> <p>b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;</p> <p>2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci [...]</p>
f) Motoveicoli (Art. 53)	<p>1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:</p> <p>a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;</p> <p>b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;</p> <p>c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;</p> <p>d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;</p>



	<p>e) <i>mototrattori</i>: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;</p> <p>f) <i>motoveicoli per trasporti specifici</i>: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) <i>motoveicoli per uso speciale</i>: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;</p> <p>h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.</p> <p>2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i <i>motoarticolati</i>: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).</p> <p>3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.</p> <p>4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.</p>
g) Autoveicoli (Art. 54)	<p>1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:</p> <p>a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;</p> <p>b) <i>autobus</i>: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;</p> <p>c) <i>autoveicoli per trasporto promiscuo</i>: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;</p> <p>d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;</p> <p>e) <i>trattori stradali</i>: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;</p> <p>f) <i>autoveicoli per trasporti specifici</i>: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) <i>autoveicoli per uso speciale</i>: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;</p> <p>h) <i>autotreni</i>: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;</p> <p>i) <i>autoarticolati</i>: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;</p> <p>l) <i>autosnodati</i>: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due</p>



	<p>tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;</p> <p>m) <i>autocaravan</i>: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;</p> <p>n) <i>mezzi d'opera</i>: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.</p> <p>2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.</p>
--	---

3.1.1. Autovetture

Il Nuovo Codice della Strada, all'art. 47, comma 2 lettera b, definisce i **veicoli a motore** nell'ambito della Categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) secondo le seguenti categorie:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Tuttavia, la classificazione maggiormente utilizzata (anche dalla Commissione Europea in studi e rapporti ufficiali) è quella "per lettere" che ricalca lo **standard statunitense del mercato NAFTA** e che suddivide principalmente i veicoli per dimensione.

Nell'elenco a seguire, è riportata la classificazione europea delle automobili e, tra parentesi, anche la definizione britannica equivalente. Secondo questo criterio, le automobili possono essere distinte in:

- **Segmento A o "mini car"** (Microcar, Bubble car): identifica autovetture molto piccole, chiamate anche city car o super-utilitarie, piccole e a due volumi. Le dimensioni compatte permettono a queste vetture di muoversi agilmente in città in modo da parcheggiare e districarsi facilmente nel traffico, e misurano dai 2,70 ai 3,70 metri circa di lunghezza (a seconda che sia a 2 o più posti). Sono generalmente dotate di motori di piccola cilindrata ed hanno un costo relativamente contenuto.
- **Segmento B o "small car"** (Supermini): identifica utilitarie, a trazione anteriore e carrozzeria due volumi. Queste auto, dette anche "utilitarie", sono guidabili in modo ottimale in città ma con più spazio interno e caratteristiche tecniche superiori rispetto alle mini car, che ne permettono l'utilizzo anche al di fuori dai centri abitati, pur essendo funzionali per brevi spostamenti. La lunghezza di questa classe di autovettura è di circa 4 m ed i motori sono più grandi, e più prestanti, rispetto a quelle di una Citycar.
- **Segmento C o "medium car"** (Small family car): identifica berline compatte a due o tre volumi. Dette anche Berline Medie (o compatte), sono la tipologia di auto più diffusa per la versatilità nell'utilizzo, in quanto gli ampi spazi interni unitamente alle caratteristiche tecnologiche più avanzate consentono sia viaggi lunghi che piccoli spostamenti. Le dimensioni, in genere comprese tra i 4,30 ed i 4,50 m di lunghezza non ne penalizzano l'uso in città ma, anzi, consentono l'alloggiamento di motori più grandi e quindi dotati di prestazioni superiori.
- **Segmento D o "large car"** (Large family car e Compact executive car): identifica berline di medio-grandi dimensioni, che vanno dai 4,60 ai circa 5,00 m di lunghezza. Hanno caratteristiche e dimensione dei motori molto variabili ma adatte per i viaggi di lunga percorrenza, a discapito degli spostamenti urbani (date le dimensioni dell'auto).



- **Segmento E o "executive car"** (Executive car): identifica berline di grandi dimensioni e con carrozzeria a tre volumi. Le autovetture di questo segmento si caratterizzano per dimensioni (lunghezza di circa 5 m ed oltre), dotazioni tecnologiche e prezzo, che generalmente cresce in modo proporzionale rispetto alle caratteristiche offerte dal veicolo.
- **Segmento F o "luxury car"** (Luxury car): identifica le berline di lusso di grandi dimensioni. Questo segmento rappresenta l'apice di categoria sia per dimensioni (fino a 5,30 m di lunghezza) che per dotazioni e caratteristiche dei veicoli. Estremamente confortevoli e molto costose, sono adatte per lunghe percorrenze e poco adatte agli spostamenti giornalieri in città.

A questa classificazione spesso si aggiungono altri segmenti non ufficiali. Questi ultimi sono meno diffusi nella nomenclatura, in quanto si tende più che altro a utilizzare, in sostituzione, degli acronimi (come ad esempio, i noti "SUV"). Questi ultimi tre segmenti sono:

- **Segmento S** (Sports car, Grand tourer, Supercar, Convertible e Roadster): vetture sportive o ad alta potenza, come le supercar;
- **Segmento M:** identifica gli MPV o Multi-Purpose Vehicle (Leisure activity vehicle, Mini MPV, Midi MPV, Compact MPV, Large MPV e Van), ovvero i veicoli utilizzati per molteplici scopi, come i monovolume di grandi dimensioni, caratterizzati da grande abitabilità interna.
- **Segmento J:** generalmente indica i SUV e i fuoristrada (Mini 4x4, Compact 4x4, Coupè SUV, Large 4x4 e Pick-up).

Suddivisione specifica ai fini della procedura:

Ai fini della procedura sono state definite per le autovetture di tipo medio due "classi convenzionali" (Classe 1 e Classe 2), che sono indipendenti dalle classificazioni ufficiali elencate ai paragrafi precedenti, ma che permettono di orientare meglio l'offerta in funzione delle esigenze definite in fase di analisi del fabbisogno delle Stazioni Appaltanti.

Le caratteristiche distintive delle due Classi sono deducibili dalle schede tecniche e permetteranno quindi agli offerenti di identificare a quale Classe appartenga un autoveicolo che si intenda proporre in offerta.

Il rispetto di tutte le specifiche riportate nelle schede tecniche è condizione di appartenenza alla classe, nel caso in cui anche un solo requisito non venga soddisfatto si ricadrà nella classe inferiore (a titolo di esempio un veicolo di lunghezza 4,4 metri e potenza motore di 80 kW ricade necessariamente nella classe 1).

3.1.2. Veicoli commerciali

Con riferimento all'Art. 54 del Codice della Strada, nei veicoli commerciali è possibile includere gli autoveicoli per trasporto promiscuo, ossia i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente e gli autocarri, ossia i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Gli autocarri vengono distinti, per profilo di missione, in:

- **Categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa max non superiore a 3,5 t, detti anche **veicoli commerciali leggeri**. Con riferimento ai limiti inquinanti riportati nel Regolamento (CE) n.715/2007 questa categoria è suddivisa in tre classi:
 - o Classe I: massa di riferimento (MR) < 1305 kg
 - o Classe II: 1305 kg < MR < 1760 kg
 - o Classe III: MR > 1760 kg

I veicoli commerciali oggetto del Capitolato di cui ai Lotti 5 e 6, ricadono in questa categoria

- **Categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa max superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t, più comunemente detti **veicoli merci pesanti**.
- **Categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa max superiore a 12 t, detti **veicoli merci pesantissimi**.



3.1.3. Ciclomotori e motocicli

Come definito dal Nuovo Codice della Strada, il **ciclomotore** è un veicolo a due o tre ruote con cilindrata non superiore ai 50 cc., può toccare una velocità massima di 45 Km/h e può essere omologato per una o due persone (è possibile guidare un ciclomotore solo dopo aver compiuto i 14 anni di età ed esclusivamente dopo aver ottenuto il c.d. "patentino", mentre per trasportare un secondo passeggero è necessario aver compiuto i 18 anni di età ed essere in possesso della patente di guida di tipo A).

Il **motociclo**, invece, è un veicolo a 2 ruote appartenente alla categoria dei motoveicoli ed è destinato al trasporto di persone in numero non superiore a 2, compreso il conducente. A differenza dei ciclomotori, la cilindrata dei motocicli è superiore ai 50 cc. La velocità massima autorizzata è superiore ai 45 Km/h e soggetta soltanto dai limiti imposti dalla legge. Per guidare i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cc occorre possedere la patente di tipo A.

3.1.4. Biciclette per il trasporto di persone/merci

Definite con diversi nomi e acronimi, come BIPA (Bicicletta a Pedalata Assistita), PEDELEC (Pedal Electric Bike) o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle), le biciclette sono classificate come velocipedi e la loro circolazione è regolamentata dall'art. 182 del Nuovo Codice della Strada. In questo contesto, è importante fare un distinguo tra:

- **la bicicletta a pedalata assistita**, definita dalla direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto h, recepita in Italia con il decreto 31/01/2003 del MIT e pertanto in vigore) come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario e con le seguenti caratteristiche:
 - potenza nominale massima continua del motore elettrico di 0,25 kW;
 - alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h;
 - alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il ciclista smette di pedalare.
- **la bicicletta elettrica**, non prevista dal Codice della Strada, un veicolo che di fatto rientra nella categoria dei ciclomotori in quanto dotato di motore elettrico che può essere azionato a prescindere dalla circostanza che il conducente stia pedalando o meno, attraverso l'utilizzo dell'acceleratore di cui il veicolo è dotato. I veicoli che danno la possibilità di avviare il motore senza mai pedalare, hanno l'obbligo di essere omologati ed immatricolati. In questo caso si parla di eBike, non oggetto della presente procedura.

3.1.5. Tipologia di alimentazione elettrica

I veicoli alimentati da energia elettrica possono essere distinti per tipologia di propulsione in **EV** (*Electric Vehicle*) o **BEV** (*Battery Electric Vehicle*), **PHEV** (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*) ed **EREV** (*Extended-Range Electric Vehicles*).

Le **auto elettriche pure**, dette anche *full electric* o **BEV** (*Battery Electric Vehicle*), o più comunemente **EV** (*Electric Vehicle*) sono veicoli privi di motore a combustione interna e sono alimentati al 100% di energia elettrica.

La propulsione è data da un motore elettrico che utilizza l'energia accumulata nella *batteria di trazione*. Le batterie più comuni nei veicoli elettrici, per qualità delle prestazioni, sono quelle agli **ioni di litio** (Li-Ion) o ai **polimeri di litio** (Li-Po).

La ricarica delle batterie avviene utilizzando le apposite infrastrutture di ricarica, dette anche **colonnine di ricarica**, disponibili sul mercato in diverse varianti, di cui quelle fondamentali sono la potenza e la tipologia di corrente erogata (corrente alternata e/o corrente continua). Ciascuna colonnina dispone di uno o più punti di ricarica. Questi a loro volta possono distinguersi in pubblici, privati accessibili al pubblico o privati (più nello specifico, **Wall Box** per la ricarica domestica o *colonnine di ricarica per parcheggi aziendali*).

La ricarica delle batterie avviene anche dal *recupero di energia in frenata* (freno rigenerativo), che trasforma l'energia dell'auto durante la frenata in energia che aumenta, seppur in maniera poco significativa, l'autonomia del veicolo.



Le **auto elettriche ibride Plug-In**, dette anche **PHEV** (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*) sono veicoli caratterizzati da propulsione/trazione sia elettrica che a combustione interna.

Questi veicoli sono dotati di **due motori: uno elettrico, l'altro tipicamente benzina o diesel**, alimentati rispettivamente da una batteria di trazione e da un serbatoio di carburante. La differenza rispetto a un'auto elettrica ibrida (non Plug-In) sta nel fatto che la ricarica della batteria di trazione può avvenire anche da rete elettrica, mentre *nei veicoli ibridi non Plug-In la ricarica avviene solo da recupero di energia in frenata*

La ricarica da rete elettrica consente l'impiego di pacchi batteria più performanti rispetto ai veicoli ibridi non Plug-In, determinando autonomie in elettrico tipicamente più estese (fino a 50 km in elettrico).

Le **auto elettriche ad autonomia estesa** del tipo **Range Extender** dette anche **PHEV – EREV** (*Extended-Range Electric Vehicles*) sono un sottoinsieme delle auto elettriche ibride Plug-In PHEV in cui il motore a combustione interna è impiegato solamente come **generatore di corrente** per ricaricare la batteria di trazione quando il livello di carica è piuttosto basso: la trazione è sempre e solo elettrica ed il motore a combustione interna non concorre mai alla trazione dell'auto.

3.2 Oggetto della Convenzione quadro

La Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di attivare una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica, al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei soggetti di cui alla LP 16/2015, in ottemperanza agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale contenuti nel Green Public Procurement (GPP).

Oggetto del presente documento è la fornitura tramite:

- a. acquisto o noleggio a lungo termine senza conducente, di un numero pari a **460** veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, alimentati ad energia elettrica (veicoli elettrici puri ed ibridi plug-in) suddivisi in **6 (sei) Lotti**,
- b. acquisto di un numero pari a **150** biciclette alimentate ad energia elettrica e a pedalata assistita, per il trasporto di persone (**Lotto 7**),
- c. acquisto di un numero pari **300** infrastrutture di ricarica di tipo "Wall Box" (**Lotto 8**),

a servizio dei soggetti di cui alla LP 16/2015 della Provincia autonoma di Bolzano, nonché delle prestazioni dei servizi connessi, così come descritti nel presente Capitolato Tecnico.

Lotto	Tipologia veicolo / apparecchio	Q.tà
1	Acquisto veicoli alimentati ad energia elettrica (BEV) di tipo piccolo	150
2	Acquisto di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 1) (BEV o PHEV)	50
3	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 1) (BEV o PHEV)	50
4	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 2) (BEV o PHEV)	30
5	Acquisto di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci alimentati ad energia elettrica (BEV)	70
6	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci alimentati ad energia elettrica (BEV)	110
7	Acquisto di biciclette alimentate ad energia elettrica e a pedalata assistita, per il trasporto di persone	150
8	Fornitura e installazione infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (tipo Wall Box)	300

Si precisa che la quantità indicata è una stima del fabbisogno dei beni nel corso dell'intera durata della Convenzione quadro.

Tale quantità viene, pertanto, fornita a titolo puramente indicativo e non è vincolante ai fini contrattuali atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, di cui al disciplinare di gara.

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le condizioni e i termini ai quali la fornitura deve essere svolta.



Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato tecnico.

La fornitura deve intendersi comprensiva di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico.

Resta inteso che, nel corso di ciascun esercizio, le Unità Ordinanti e l'Agenzia si riservano la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni della Convenzione quadro e del Contratto attuativo. Qualora attraverso le verifiche fossero rilevate inadempienze e/o omissioni rispetto al contenuto degli elaborati, le Unità Ordinanti potranno applicare penali ai sensi dello Schema di Convenzione e richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del Contratto attuativo. Da parte sua, anche l'Agenzia si riserva di applicare le penali previste dallo Schema di Convenzione e/o la risoluzione della Convenzione stessa.

Faranno parte integrante e non separatamente remunerata della prestazione gli ulteriori servizi eventualmente proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Le caratteristiche di svolgimento del servizio stesso saranno quelle descritte nel documento di Offerta.

3.3 Durata della Convenzione quadro

La durata della Convenzione quadro, per ogni lotto è di 3 (tre) anni dalla data di attivazione, più una (eventuale) ulteriore proroga di 1 (un) anno se non si è esaurita la capienza economica del bando.

Per durata della Convenzione quadro si intende il periodo entro il quale le Unità Ordinanti potranno emettere Ordini di acquisto nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei beni oggetto della Convenzione stessa.

Nel caso in cui l'Importo massimo spendibile della Convenzione quadro, eventualmente incrementata, non sia stato ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta dell'Agenzia che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC.

I Contratti attuativi mantengono la loro validità per tutta la loro durata a prescindere dalla scadenza della Convenzione quadro.

Anche tutti i servizi di assistenza, assicurazione e altro connessi all'acquisto e al servizio di noleggio si ritengono validi per tutta la durata del contratto a prescindere dalla scadenza della Convenzione quadro.

La durata dei Contratti attuativi è quella necessaria al completamento della fornitura (*ad esempio 36 mesi nel caso di noleggio*), incrementata del periodo che va dalla stipula del contratto fino al momento in cui il Fornitore metterà a disposizione il veicolo offerto in sede di gara (veicolo definitivo).

In ogni caso i Contratti attuativi per acquisto (Lotti 1, 2, 5, 7, 8) non possono avere una durata superiore a 12 mesi.

3.4. Servizi connessi

Tali tipologie di servizi, sono prestati dall'aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima, ed il relativo corrispettivo è incluso nel costo del prezzo corrisposto dall'Unità Ordinante.

3.4.1 Responsabile amministrativo della fornitura

A partire dalla data di stipula della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile amministrativo della fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati all'Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione quadro.

Il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, una PEC e un numero di telefono dedicati.



Il Responsabile amministrativo della fornitura dovrà essere in grado di:

- supervisionare la fornitura e fungere da referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordini di Acquisto;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.

In particolare tra l'altro potranno essere rivolte al Responsabile amministrativo della fornitura:

1. richieste di informazioni circa la Convenzione quadro;
2. ricezione degli Ordini di Acquisto attraverso il sistema e-procurement;
3. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
4. assistenza alla compilazione del modello telematico di attivazione della fornitura (Ordine di Acquisto);
5. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
6. richieste relative alla fatturazione;
7. Gestione dei reclami.

Il servizio deve essere reso, sia oralmente che per iscritto, in lingua italiana o tedesca, a seconda di come richiesto dall'Unità Ordinante.

In caso di sostituzione del Responsabile amministrativo della fornitura nel corso della Convenzione quadro e/o degli Ordini di Acquisto, il Fornitore dovrà con 15 giorni solari di anticipo rispetto alla sostituzione, darne comunicazione scritta all'Agenzia e alle Unità ordinanti aderenti alla Convenzione quadro, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi.

3.4.2 Reportistica a favore dell'Agenzia

Con cadenza trimestrale il Fornitore è tenuto a fornire o rendere disponibile sul proprio sito un report riguardo il livello dei servizi erogati dal Call Center (vedi cap. 8), al fine della verifica degli stessi e della eventuale applicazione delle previste penali, quindi in particolare contenente i valori relativi ai parametri:

- **Tempo di attesa per le chiamate**
- **Percentuale delle chiamate entranti perse**

Semestralmente, elenco dei sinistri attestante la posizione degli stessi, anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione, per i servizi di assicurazione inclusi nei servizi di noleggio, riferito a tutti i contratti attuativi attivati.

Alla scadenza della convenzione quadro, o entro 20 giorni solari dalla richiesta, **elenco complessivo dei sinistri** di tutti i Contratti attuativi, evidenziandone lo stato, l'intervenuta definizione, gli importi e la modalità del risarcimento, i dati consuntivi anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione.

Il Fornitore si impegna a predisporre e rendere scaricabile dal proprio sito web oppure trasmettere via PEC all'Agenzia un flusso informativo di dati elementari e/o aggregati e riassuntivi dell'attività contrattuale, su base annuale, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno solare. I report dovranno contenere al minimo le seguenti informazioni:

Report globale, ordinato per lotto, anno e Unità Ordinante, contenente:

- Numero di Ordini di Acquisto dalla data di adesione alla convenzione quadro, suddivisi in fatturati e non
- Importo fatturato totale per Unità Ordinante
- Importo totale fatturato a tutte le Unità Ordinanti aderenti,



- Disponibilità residua globale del lotto con specificazione delle singole Unità Ordinanti

Note di sintesi di ciascun Ordine di acquisto emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione del codice CIG, delle quantità richieste per tipologia e modello di veicolo e/o apparecchio e degli importi relativi.

Report annuale di descrizione di tutti gli interventi eseguiti sui singoli veicoli, così come risultanti dalla fatturazione pervenuta all'aggiudicatario (da non allegare), con percorrenza rilevata dal contachilometri alla data dell'esecuzione.

Dovrà essere indicato ogni altro dato conosciuto dall'aggiudicatario, significativo per il monitoraggio dell'utilizzo: sinistri attivi/passivi, eventi straordinari e/o di particolare rilevanza etc.

3.4.3. Reportistica a favore delle Unità Ordinanti

Semestralmente, elenco dei sinistri attestante la posizione degli stessi, anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione, per i servizi di assicurazione inclusi nei servizi di noleggio, riferito ad ogni contratto attuativo riferito alla singola SA.

Alla scadenza del contratto attuativo, o entro 20 giorni solari dalla richiesta, **elenco complessivo dei sinistri**, evidenziandone lo stato, l'intervenuta definizione, gli importi e la modalità del risarcimento, i dati consuntivi anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione.

Il Fornitore si impegna a predisporre e rendere scaricabile dal proprio sito web oppure a trasmettere via PEC ad ogni Unità Ordinante un flusso informativo di dati aggregati e riassuntivi dell'attività contrattuale, su base annuale, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno solare. I report dovranno contenere il dettaglio di ogni Ordine di acquisto eseguito, comprensivo di CIG, quantità richieste per tipologia e modello di veicolo e/o apparecchio ed importi relativi.

Report di descrizione di **tutti gli interventi eseguiti sui singoli veicoli**, così come risultanti dalla fatturazione pervenuta all'aggiudicatario (da non allegare), con percorrenza rilevata dal contachilometri alla data dell'esecuzione.

Dovrà essere indicato ogni altro dato conosciuto dall'aggiudicatario, significativo per il monitoraggio dell'utilizzo: sinistri attivi/passivi, eventi straordinari e/o di particolare rilevanza etc.

Ogni semestre il Fornitore dovrà predisporre e rendere scaricabile dal proprio sito web oppure a trasmettere via PEC una **lista completa dei lubrificanti** utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.

NB: Tutta la reportistica, sia a favore dell'Agenzia che delle Unità ordinanti, deve essere fornita o recuperata dal sito web del Fornitore nel formato csv o altro formato elaborabile digitalmente.

4. LOTTI FUNZIONALI

L'appalto è suddiviso in n. 8 lotti, sulla base delle tipologie di veicolo/prodotto e delle modalità di acquisizione della fornitura.

La descrizione delle prestazioni e delle condizioni contrattuali descritte dai documenti di gara è comune a tutti i Lotti, salvo il caso in cui sia diversamente specificato per ciascuna modalità di acquisizione e per singolo Lotto.

I Lotti oggetto della Convenzione sono così definiti:

Lotti	Modalità acquisizione e tipo veicoli / apparecchi
1	Acquisto veicoli alimentati ad energia elettrica (BEV) di tipo piccolo



2	Acquisto di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 1) (BEV o PHEV)
3	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 1) (BEV o PHEV)
4	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli di tipo medio alimentati ad energia elettrica (classe 2) (BEV o PHEV)
5	Acquisto di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci alimentati ad energia elettrica (BEV)
6	Fornitura mediante noleggio a lungo termine di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci alimentati ad energia elettrica (BEV)
7	Acquisto di biciclette alimentate ad energia elettrica e a pedalata assistita, per il trasporto di persone
8	Fornitura e installazione infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (tipo Wall Box)

Ciascun concorrente può presentare offerta separatamente per ciascun lotto.

Ciascun concorrente può risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

Nei casi previsti al punto 6.7 del presente Capitolato è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DI FORNITURE E SERVIZI CONNESSI

Le caratteristiche costruttive e funzionali, ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle normative vigenti in Italia.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna. I mezzi relativi al Lotto 7 (biciclette) e al Lotto 8 (Wall Box) dovranno essere forniti nuovi di fabbrica.

I veicoli devono essere in condizioni di perfetta efficienza meccanica, elettronica e di carrozzeria.

Il Fornitore avrà l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Unità Ordinante, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

L'Unità Ordinante sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

La Convenzione prevede due modalità per l'acquisizione di veicoli elettrici:

1. l'acquisto,
2. il noleggio a lungo termine senza conducente.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi per ciascuno dei Lotti oggetto della presente convenzione quadro sono indicate nei sottoparagrafi seguenti e meglio specificati nell'Allegato A.

5.1. Criteri premianti dei CAM

Questa procedura prevede l'applicazione dei **Criteri premianti** così come descritti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e ss.mm.ii.: in materia di veicoli adibiti al trasporto su strada, ed in particolare dei paragrafi che si riportano:

6.3 Criteri premianti facoltativi (acquisto o leasing o noleggio)

6.3.2. Emissioni di inquinanti



Acquisto, leasing: Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli caratterizzati da livelli di emissioni di inquinanti inferiori del 30% rispetto ai valori limite relativi al regolamento (CE) n.715/2007 entrati in vigore ai fini dell'immatricolazione, così come definito nella specifica tecnica.

Verifica: *L'offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i valori delle emissioni di inquinanti misurati in omologazione relativi a ciascun tipo/variante/versione dei veicoli offerti.*

6.4. clausole contrattuali per contratti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico dell'aggiudicatario.

6.4.1. Oli lubrificanti

Noleggio: Nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

Verifica: *Dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l'aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.*

Ai fini della attestazione di conformità e verifica dei valori per l'attribuzione del punteggio premiante l'Offerente dovrà presentare in Busta tecnica di gara un'attestazione di ottemperanza che riporti per ogni tipologia di veicolo offerto soggetto ai CAM le informazioni e documenti richiesti.

5.2. Veicoli

5.2.1 Prodotto in Configurazione Base

I veicoli che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui ai seguenti punti costituiscono i veicoli **in configurazione base**.

Ciacun veicolo oggetto della fornitura deve:

- a. possedere le caratteristiche minime richieste da ciascun Lotto così come riportato in Allegato A - Specifiche tecniche per Lotto;
- b. possedere gli equipaggiamenti minimi standard riportati in Allegato A - Specifiche tecniche per Lotto;
- c. (eventuale, solo se offerti) possedere gli equipaggiamenti aggiuntivi presentati in sede di Offerta Tecnica
- d. essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:
 - libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
 - elenco ed ubicazione dei centri di assistenza (diretti e/o convenzionati con il Fornitore). L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo a fornire indicazioni in merito all'elenco e l'ubicazione delle suddette strutture di assistenza.
 - catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni. La suddetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico;
- e. rispettare:
 - le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo;



- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - tutte le norme esplicitamente citate nel presente Capitolato e le ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Unità Ordinante;
- f. soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
- tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
 - livello di emissioni di anidride carbonica (CO₂) conforme a quelli stabiliti nel Piano di Green Public Procurement - GPP (Acquisti Pubblici Verdi) la cui normativa è dettata dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016, modificato dal D.lgs. n. 56/2017) che, all'art. 34, ha introdotto l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), "per gli affidamenti di qualunque importo" ed il nuovo testo dell'art. 213 del Codice appalti, il quale prevede anche il monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi da parte di ANAC;
 - gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Su richiesta dell'Unità Ordinante i veicoli in configurazione base" devono essere:

- personalizzabili con una o più Opzioni di Prodotto;
- tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere:
 - nuovi di fabbrica o con percorrenze di al più 50 km (per il lotto 7 esclusivamente nuovi di fabbrica)
 - esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
 - realizzati secondo le normative vigenti.

Le Unità Ordinanti avranno la facoltà di scegliere quale **modello** dovrà essere oggetto della fornitura, tra quelli offerti dal Fornitore in sede di gara o tra gli eventuali modelli equivalenti.

L'autoveicolo in configurazione base dovrà essere personalizzato, su richiesta e senza alcun onere aggiuntivo, con colori della carrozzeria e colori nonché tessuti degli interni scelti dalle Unità Ordinanti tra le combinazioni standard del Fornitore corrispondenti al colore esterno della vettura scelto in fase d'ordine.

La livrea dell'autoveicolo in configurazione base potrà essere personalizzata con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante.

Per il Lotto 7 sarà possibile scegliere il colore del telaio tra le combinazioni standard del Fornitore e personalizzare il veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante.

Salvo che per il Lotto 7, I veicoli dovranno essere dotati di ruota o ruotino di scorta.

Il Fornitore può in via opzionale dotare il veicolo anche del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.

Qualora l'Unità Ordinante non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale.

Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Unità Ordinante, secondo i costi e le modalità indicate all'atto dell'offerta.

Tempi massimi di consegna

ACQUISTO	180 gg solari (90 gg per il Lotto 7)
	30 gg solari per il Lotto 8
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	30 gg solari veicolo provvisorio



120 gg solari veicolo definitivo

5.2.2. Noleggio a lungo termine senza conducente: Configurazione base

5.2.2.1 Condizioni Generali

Oltre alla corrispondenza a quanto prescritto riguardo le caratteristiche dei veicoli previste dal precedente paragrafo 5.1.1, ogni Contratto di noleggio (contratto attuativo) dovrà prevedere l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con preassegnazione di un veicolo temporaneo in attesa della consegna del veicolo offerto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa;
- autoveicolo sostitutivo;

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati (si ricorda che, trattandosi di veicoli elettrici, la tassa di proprietà del veicolo non è da corrispondersi).

La durata prevista per il servizio di Noleggio è di 36 mesi, a cui corrisponde una percorrenza massima di 50.000 km.

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore non saranno soggetti a revisioni o adeguamenti, salvo nei limiti e con le modalità previste nel presente Capitolato.

5.2.2.2. utilizzo dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Unità Ordinanti si atterranno alle indicazioni di seguito elencate:

a) I veicoli saranno condotti seguendo le norme del Codice della strada, e l'Unità Ordinante si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del servizio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

b) I veicoli saranno condotti con diligenza e cura. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Unità Ordinante, oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di veicolo sostitutivo prestati all'Unità Ordinante determinati in base alle tariffe della presente Convenzione quadro.

c) I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

d) I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori dalle strade nazionali, regionali provinciali e comunali, anche prive di pavimentazione (strade bianche).

e) Fermo restando quanto sopra, è consentito l'utilizzo sulle "strade rurali" ad uso pubblico riconosciute dal Comune che possiedano le caratteristiche di cui all'articolo 2 della Legge provinciale del 22 novembre 1988,



n. 50 e che siano destinate a pubblico transito, nonché sulle “strade interpoderali” e “poderali” ai sensi del Titolo II della predetta legge.

Inoltre:

- L'Unità Ordinante si impegna affinché il conducente sia persona munita di idonea patente di guida in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'Unità Ordinante o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
- L'Unità Ordinante si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.
- In caso di furto, l'Unità Ordinante provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 96 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
- In caso di incidente, l'Unità Ordinante dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via PEC e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
- Le Unità Ordinanti sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

5.2.2.3. Noleggio: Veicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo nei seguenti casi:

1. quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
2. per furto dell'autoveicolo (nel caso di noleggio);
3. quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
4. per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti 2), 3) e 4), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Unità Ordinante un veicolo sostitutivo (vedi caratteristiche veicolo in pre-assegnazione) per un periodo pari a 60 giorni solari.

Entro e non oltre i 60 giorni dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato il veicolo originale o sostituito con un veicolo di pari caratteristiche o superiori a quelle proposte in sede di offerta tecnica, salvo quanto previsto per il Lotto 4.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Unità Ordinante entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. L'Unità Ordinante, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto dei CAM (requisiti minimi) e di tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato anche in relazione al veicolo sostitutivo.

La disposizione di cui al paragrafo precedente si applica anche ai veicoli sostitutivi previsti per gli eventuali periodi di assistenza maggiormente offerti dal Fornitore nel caso di acquisto.

5.2.2.4. Variazioni percorrenza contrattuale



Nel caso di **scostamento delle percorrenze** al monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati/rimborsati all'Unità Ordinante i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 5% rispetto alla percorrenza contrattuale.

Al netto della franchigia di cui sopra l'addebito per **percorrenze superiori** avverrà secondo la formula calcolata nel seguente modo:

$$P = (X * Canone * N) / km$$

dove:

P = costo per Km in eccesso

X = coefficiente di abbattimento proposto dall'offerente in sede di offerta tecnica

$Canone$ = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

Al netto della franchigia di cui sopra il rimborso per le **percorrenze inferiori** avverrà secondo la formula calcolata nel seguente modo:

$$P = (Y * Canone * N) / km$$

dove:

P = valore per Km in difetto

Y = coefficiente di abbattimento proposto dall'offerente in sede di offerta tecnica

$Canone$ = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

Nel caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.

5.2.2.5. Adeguamento e rivalutazione dei canoni

La fornitura NON sarà soggetta ad adeguamento e rivalutazione dei canoni.

5.2.2.6. Manuale Operativo

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo, che dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In aggiunta, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada;
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quanto è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato);
6. Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico o scaricabile da un sito web, e il Fornitore dovrà consegnare all'Unità Ordinante il modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.



5.2.2.7. Ritiro e riconsegna del veicolo

All'atto del ritiro (consegna del veicolo alla SA), gli incaricati dell'Unità Ordinante e il Fornitore redigeranno e sottoscriveranno un apposito verbale di consegna, dal quale dovranno risultare tra l'altro i dati identificativi del veicolo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il ritiro, la percorrenza complessiva indicata dal contachilometri del veicolo e gli eventuali rilievi sul suo stato (vedi par. 6.1. del presente capitolato).

All'atto della restituzione il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Unità Ordinante o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero, all'Unità Ordinante, previa dichiarazione di congruità di questa. In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Unità Ordinante, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile. Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal Fornitore saranno a totale carico dell'Unità Ordinante.

Oltre a quanto prescritto circa le caratteristiche di ordine generale l'acquisizione tramite noleggio è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:

- il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i centri di noleggio ubicati nelle località individuate di concerto con ciascuna delle Unità Ordinanti;
- i veicoli saranno ritirati dal personale designato dall'Unità Ordinante, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati per iscritto o via PEC;
- il ritiro dei veicoli, avverrà mediante la presentazione di idonea patente di guida (qualora necessaria) e copia della comunicazione riportante i nominativi degli incaricati al ritiro e alla guida dei mezzi, precedentemente inviata all'aggiudicatario;
- l'aggiudicatario rilascerà il veicolo senza richiedere alcun tipo di qualificazioni di carattere finanziario (es. carte di credito personali);
- l'aggiudicatario dovrà acconsentire che il veicolo noleggiato possa essere guidato da dipendenti dell'Unità Ordinante diversi da colui il quale ha ritirato il veicolo, purchè in possesso di idonea patente di guida in corso di validità, e preventivamente segnalato dall'Unità Ordinante per iscritto o via PEC;
- l'aggiudicatario dovrà acconsentire che i veicoli noleggiati possano essere condotti anche all'estero, mantenendo tutte le caratteristiche di fornitura e servizio previste in Italia;
- il Fornitore si impegna nell'obbligo di montare pneumatici invernali così come disciplinato dall'Articolo 6 del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010 (la normativa impone l'obbligo nel periodo che va dal 15/11 al 15/04 dell'anno successivo di essere sempre muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio).

Nel caso la Provincia di Bolzano emetta norme specifiche a riguardo il Fornitore si impegna ad applicarle. L'obbligo riguarda tutti i veicoli a quattro ruote senza eccezioni e in caso di violazione sono previste sia sanzioni pecuniarie che amministrative. In mancanza dell'ottemperanza a tale obbligo, eventuali sanzioni saranno a carico del Fornitore (*)

(*) Riferimenti normativi:

- art. 6 del nuovo codice della strada



- direttiva del ministero dei trasporti n. 1580 del 16 gennaio 2013
- circolare del ministero dei trasporti n. 58 del 22 ottobre 1971
- ordinanza della provincia autonoma di Bolzano n. 1318 del 15 novembre 2010
- ordinanza del comune di Bolzano
- circolare del ministero dei trasporti prot. n. 1049 del 17 gennaio 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1028944

5.2.3. Opzioni di Prodotto

In sede di offerta (in busta economica: C) il Fornitore dovrà provvedere a fornire un listino prezzi relativo ad eventuali accessori che le Unità Ordinanti potranno aggiungere al prodotto (veicolo), a propria discrezione, e a proprie spese.

Per accessori originali s'intendono gli accessori aventi codice prodotto/numero di catalogo presente nei listini ufficiali delle case costruttrici.

Sul listino verrà applicato lo sconto offerto dal Fornitore. I prezzi degli accessori sono confermati dal Fornitore all'Unità Ordinante mediante apposita dichiarazione, che attesti che essi sono tratti dal "listino ufficiale della casa madre" vigente al momento di ogni singolo ordinativo.

Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione degli sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicandogli sconti offerti in sede di gara.

A titolo di esempio, non esaustivo, alcune delle opzioni di prodotto/allestimenti che potranno essere oggetto di richiesta da parte delle Unità Ordinanti sono:

- Allestimenti per il trasporto di disabili;
- Allestimenti interni speciali;
- Allestimenti specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Unità Ordinanti;
- Dispositivi ottici e sonori (es. sirene o lampeggianti) nel rispetto delle normative vigenti;
- Estintore.

5.2.4. Ulteriori specificazioni di prodotto

5.2.4.1. Pneumatici

Per ogni veicolo a noleggio è prevista la fornitura del numero di **pneumatici** indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna):

Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi - 50.000 km	8 pneumatici estivi
	8 pneumatici invernali

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta che lo stesso abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.



Il Fornitore è tenuto alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura, marca e modello con quello nuovo.

Per i lotti 1, 2 e 5 è ammessa e valutata ai fini del punteggio tecnico la fornitura di un treno aggiuntivo di pneumatici completo di cerchioni, qualora offerto incluso nel prezzo di acquisto del veicolo.

Gli pneumatici dovranno essere forniti all'atto della consegna e dovranno essere della tipologia di stagionalità opposta a quella presente sul veicolo.

5.2.4.2. Preassegnazione del veicolo

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Unità Ordinante potrà richiedere veicoli in preassegnazione, a meno che il concorrente abbia offerto l'opzione relativa al Criterio Riduzione dei tempi di consegna, per cui in tal caso la preassegnazione del veicolo diventa obbligatoria per i giorni di anticipo offerti in sede di gara.

Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico, incluse quelle relative al rispetto dei CAM (requisiti minimi) nonché l'assistenza e la manutenzione identificate per i "veicoli definitivi". Sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici, salvo accordo del Fornitore con l'Unità Ordinante.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.

I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere un chilometraggio massimo di 15.000 km, dovranno essere stati immatricolati non oltre il secondo semestre dell'anno 2017 e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione - elettrica, ibrida o ibrida plug in -, colore, etc.).

Il veicolo in preassegnazione facoltativa potrà essere un veicolo elettrico, ibrido o ibrido plug in e dovrà rispettare quanto stabilito dai CAM (requisiti minimi).

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Unità Ordinante rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Unità Ordinante da ogni problema. Sarà cura dell'Unità Ordinante segnalare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

L'Unità Ordinante, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di consegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, etc. Sarà comunque addebitata all'Unità Ordinante ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Unità Ordinante, etc.).

5.2.4.2.1. Preassegnazione del veicolo nel caso di ACQUISTO (Lotti 1, 2 e 5)

È possibile richiedere, da parte dell'Unità Ordinante, se offerta in fase di gara, la preassegnazione di uno o più veicoli a partire dalla data della firma del contratto (attraverso l'Ordine di acquisto).

Nel caso in cui il veicolo acquistato non sia stato ancora consegnato:



- a decorrere dal 180esimo giorno, ovvero allo scadere del minor periodo offerto in sede di gara, la preassegnazione del veicolo da parte del Fornitore diventa obbligatoria e permane fino alla fornitura del veicolo definitivo;
- a decorrere dal 30imo giorno solare successivo alle scadenze di cui sopra, il Fornitore sarà soggetto all'applicazione di una Penale così come descritto nello Schema di Convenzione.

5.2.4.2.2. Preassegnazione del veicolo nel caso di NOLEGGIO L/T (Lotti 2, 4 e 6):

Nel caso di noleggio, la preassegnazione del veicolo provvisorio è resa obbligatoria a partire dalla data della firma del Contratto (tramite l'Ordine di acquisto) e fino al 30esimo giorno, a decorrere dal quale il Fornitore sarà soggetto all'applicazione di una Penale ed al mantenimento della preassegnazione fino alla consegna del veicolo definitivo (così come descritto nello Schema di Convenzione).

Il veicolo in preassegnazione dovrà rispettare i criteri stabiliti dai CAM (requisiti minimi), avere una percorrenza di al più 15.000 km e essere stato immatricolato non oltre il secondo semestre dell'anno 2017.

Il veicolo definitivo dovrà essere consegnato all'Unità Ordinante entro il 120esimo giorno a partire dalla data della stipula del Contratto, a decorrere dal quale il Fornitore, in caso di ritardo della consegna del veicolo ordinato, sarà soggetto all'applicazione di una Penale (così come descritto nello Schema di Convenzione).

Si precisa che i 36 mesi del Contratto di Noleggio L/T decorrono a partire dalla data di preassegnazione del veicolo provvisorio. Il veicolo in preassegnazione potrà essere un veicolo elettrico o ibrido (anche non plug-in) e dovrà avere caratteristiche rimanenti pari o superiori al veicolo ordinato, salvo quanto previsto per il Lotto 4.

In particolare, nel caso in cui si sia acquisito, da parte dell'Unità Ordinante, un veicolo appartenente al Lotto 4 ma verrà fornito in preassegnazione un veicolo di caratteristiche inferiori, l'importo della rata corrisposta dall'Unità Ordinante sarà pari a quella monetizzata per i veicoli di caratteristiche inferiori, da considerarsi di importo pari a quello identificato per il Noleggio dei veicoli appartenenti al Lotto 2 (classe 1).



5.2.4.3. Servizi di Manutenzione nella fornitura di veicoli tramite noleggio LT

5.2.4.3.1. Manutenzione ordinaria

Le attività di manutenzione ordinaria, qualora previste, dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:



- l'erogazione del servizio sarà concordata tra l'Unità Ordinante e il Centro di Assistenza del Fornitore, con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento chilometrico o temporale previsto dal libretto d'uso e manutenzione, ai fini della prenotazione dell'intervento. Rispetto al raggiungimento del limite chilometrico o temporale previsto dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km e ± 10 gg lavorativi;
- pena l'applicazione delle Penali di cui allo Schema di Convenzione, il numero massimo di giorni lavorativi concessi per l'esecuzione dell'intervento sul veicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempi consegnati in fase di gara per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa), arrotondato alla mezza giornata, più mezza giornata per i tempi amministrativi, e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate lavorative, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte della rete assistenziale. Nel caso la somma dei tempi necessari alla riparazione superi le 10 giornate questo dovrà essere comunicato dal Fornitore entro 24 ore dalla consegna del veicolo e dovrà essere concordata perlomeno via email una data di consegna compatibile con i tempi di lavorazione.

5.2.4.3.2. Manutenzione straordinaria

Le attività di manutenzione straordinaria (su chiamata), qualora previste, dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- pena l'applicazione delle Penali di cui allo Schema di Convenzione, il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte della rete assistenziale e comunicato via e-mail o pec all'Unità Ordinante;
- le riparazioni dovranno essere effettuate senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
- pena l'applicazione delle Penali di cui allo Schema di Convenzione, il numero massimo di giorni lavorativi concessi per la riparazione del veicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempi consegnati in fase di gara per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa), arrotondato alla mezza giornata, più una giornata per i tempi amministrativi, e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate lavorative, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte della rete assistenziale.

L'Unità Ordinante si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione.

A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Unità Ordinante ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Si precisa che gli *impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione ordinaria e su chiamata*, previsti dal presente Capitolato Tecnico dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia contrattuale o di quella Opzionale offerta, fino alla scadenza del periodo contrattuale.

5.2.4.4. Assistenza ai veicoli forniti in acquisto (escluso il Lotto 7)

Il Fornitore potrà offrire incluso nel prezzo di vendita un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, batterie, allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente aggiuntive (di seguito anche indicato come "Pacchetto di Assistenza").

Il pacchetto di assistenza include:

- controlli periodici ed interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione ordinaria);
- la frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili;
- revisione periodica MCTC (Motorizzazione Civile);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura o richiami programmati dalla casa madre;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- riparazione forature;



- lavaggio del veicolo a seguito di lavori di manutenzione;
- trasporto di soccorso stradale (per avarie che impediscano o sconsiglino, per garantire l'integrità del veicolo e/o dei passeggeri, il movimento autonomo dello stesso), vedi par. 6.4.

Sono esclusi dal pacchetto di assistenza, e quindi a carico dell'Unità Ordinante i seguenti interventi di manutenzione conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:

- controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
- controllo livello fluidi (es. lavacrystallo, cambio etc.) e controllo perdite fluidi;
- controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
- verifica pressione e stato usura delle gomme, additivi particolari (lavavetri, etc.), lavaggio interno ed esterno.

Si precisa che le riparazioni/gli interventi derivanti da negligenza/incuria o imperizia del guidatore ovvero un non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo sono a carico dell'Unità Ordinante.

Per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo;

Per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e/o l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno/condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo.

Rientrano tra i casi di imperizia o negligenza/incuria:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es. impiego di prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 10 gg lavorativi);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a segnalazioni di malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate al Fornitore;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo.

5.2.4.5. Digital services (esclusi i Lotti 7 ed 8)

Il Fornitore potrà offrire incluso nel prezzo di vendita un pacchetto di "Digital Services": monitoraggio funzionalità e prestazioni del veicolo (disponibili tramite App), ed ulteriori servizi di connettività.

Per la valutazione è richiesto all'offerente di inserire nella Relazione tecnica una descrizione delle caratteristiche della soluzione proposta, eventuali esempi e, soprattutto, le modalità con le quali viene gestita la sicurezza dei dati personali nonché la sicurezza nella guida della vettura rispetto ad eventuali interferenze e/o manomissioni tecnologiche.

5.2.5. Limiti di emissioni inquinanti per i Lotti 1-6

I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 2 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell'immatricolazione e qui riportata:



Tabella 2

Limiti d'emissione Euro 6

Categoria	Classe	Massa di riferimento (MR) (kg)	Valori Limite													
			Massa del monossido di carbonio (CO)		Massa degli idrocarburi totali (THC)		Massa degli idrocarburi non metanici (NMHC)		Massa degli ossidi di azoto (NO _x)		Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto (THC + NO _x)		Massa del particolato (MP)		Numero di particelle ^(?) (PM)	
			L ₁ (mg/km)		L ₂ (mg/km)		L ₃ (mg/km)		L ₄ (mg/km)		L ₂ + L ₄ (mg/km)		L ₅ (mg/km)		L ₆ (#/km)	
			PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI ^(?)	CI	PI	CI
M	—	Tutte	1 000	500	100	—	68	—	60	80	—	170	5,0	5,0		
N ₁	I	RM ≤ 1 305	1 000	500	100	—	68	—	60	80	—	170	5,0	5,0		
	II	1 305 < RM ≤ 1 760	1 810	630	130	—	90	—	75	105	—	195	5,0	5,0		
	III	1 760 < RM	2 270	740	160	—	108	—	82	125	—	215	5,0	5,0		
N ₂			2 270	740	160	—	108	—	82	125	—	215	5,0	5,0		

Chiave: PI = motore ad accensione comandata, CI = motore ad accensione spontanea

⁽¹⁾ In questa fase verrà definito un numero standard.^(?) Le norme sulla massa del particolato nei motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motori a iniezione diretta.

ALLEGATO I

Limiti d'emissione euro VI

	Valori limite							
	CO (mg/kWh)	THC (mg/kWh)	NMHC (mg/kWh)	CH ₄ (mg/kWh)	NO _x ⁽¹⁾ (mg/kWh)	NH ₃ (ppm)	Massa del particolato (mg/kWh)	Numero di particelle ⁽²⁾ (#/kWh)
ESC (as)	1 500	130			400	10	10	
ETC (as)	4 000	160			400	10	10	
ETC (ac)	4 000		160	500	400	10	10	
WHSC ⁽³⁾								
WHTC ⁽³⁾								

Nota:

ac = accensione comandata,

as = accensione spontanea.

⁽¹⁾ Il livello ammissibile della componente di NO₂ nel valore limite di NO_x può essere definito in un momento successivo.⁽²⁾ Un numero standard deve essere definito in un momento successivo, al più tardi entro il 1° aprile 2010.⁽³⁾ I valori limite relativi al WHSC e al WHTC, che sostituiscono i valori limite relativi a ESC ed ETC, saranno introdotti in un momento successivo, entro il 1° aprile 2010, una volta stabiliti i fattori di correlazione rispetto ai cicli attuali (ESC ed ETC).

La Commissione Europea ha adottato una serie di atti/direttive e, in ultimo, il Regolamento 2017/1151 del 1 giugno 2017 che, tra gli altri, integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6).

La fase finale del percorso identificato dalla Commissione Europea porterà all'ultima sottocategoria della normativa **Euro 6D** passando per le seguenti principali norme sui limiti inquinanti, i relativi valori e le tempistiche di entrata in vigore delle stesse:

- A.** la normativa Euro 6C rispetta gli stessi limiti di emissioni della Euro 6A ed Euro 6B (60 mg/km per benzina e 80 mg/km per i diesel). Fanno eccezione i motori a benzina, in cui scende a 6x10¹¹/km il limite del particolato, con l'introduzione del filtro antiparticolato anche su alcuni motori benzina a iniezione diretta.

Con la normativa Euro 6C le auto si confrontano durante i test di omologazione con il ciclo WLTP.



La normativa Euro 6C è obbligatoria per le omologazioni da settembre 2017 (i veicoli omologati con il vecchio test NEDC possono ancora essere venduti), mentre per le immatricolazioni è diventata obbligatoria da settembre 2018.

- B.** la normativa Euro 6D-Temp con la quale le vetture verranno omologate con il ciclo in condizioni di guida reale ma è ammessa una tolleranza del 110% tra quanto misurato in laboratorio con il WLTP e quanto misurato nei test in strada RDE, cioè di un limite massimo di NOx fissato a 126 mg/km per benzina e 168 mg/km per i diesel.

Da settembre 2017 si affiancano al ciclo di omologazione i test reali su strada RDE.

La normativa Euro 6D TEMP è obbligatoria per le omologazioni da settembre 2018 ma per le immatricolazioni lo sarà da settembre 2019.

- C.** La normativa Euro 6D con la quale le vetture verranno omologate con il ciclo in condizioni di guida reale ma è ammessa una tolleranza del 50% tra quanto misurato in laboratorio con il WLTP e quanto misurato nei test in strada RDE, cioè di un limite massimo di NOx fissato a 90 mg/km per benzina e 120 mg/km per i diesel.

La normativa Euro 6D sarà obbligatoria per le omologazioni da gennaio 2020 mentre per le immatricolazioni da gennaio 2021.

Il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio.

I veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di CO₂ secondo i seguenti limiti:

Categoria di veicolo	CO ₂ g/km
N1, classe I	150
N1, classe II e III	225
Altre categorie	130

L'offerente deve indicare il livello di emissioni di CO₂ per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO₂ correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO₂ considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.

L'aggiudicatario dovrà fornire ai fini della stipula della Convenzione quadro la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto.

5.2.6. Biciclette a pedalata assistita

La bicicletta a pedalata assistita è definita dalla direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto h) come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario e con le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale massima continua del motore elettrico: 0,25 kW;
- alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h;
- alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il ciclista smette di pedalare.

Ai veicoli che soddisfano questa direttiva non viene richiesta l'omologazione e sono considerati a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali.

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto 31/01/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è pertanto in vigore.

Tutto il materiale oggetto di acquisizione deve essere conforme alla normativa nazionale, CE e UE e, in particolare, dovrà essere rispettata la sopracitata direttiva europea 2002/24/CE, ed il Fornitore dovrà consegnare all'Ente le relative certificazioni/attestazioni. Ove possibile la conformità comunitaria dovrà essere stampigliata su ogni singola bicicletta.



Le biciclette a pedalata assistita offerte dal concorrente dovranno essere munite di tutto l'occorrente all'immediata messa su strada, e dovranno essere costituite da "telaio basso", con parte curva centrale, che ne permette l'utilizzo sia alle donne che agli uomini.

A livello strutturale, le biciclette dovranno essere munite di manubrio, leve e campanello in alluminio, cavalletto e cestino anteriore porta oggetti costituiti da materiali di qualità come riportato nella scheda tecnica.

Le biciclette dovranno essere provviste di impianto luci completo, staffa di ancoraggio/ciclopoggio, cerchio in alluminio da 26" a 28" e copertoni antiforatura, e corredate di microcomputer di bordo, antifurto con chiave per la batteria e sistema di blocco della bicicletta (tramite serratura a chiave/combinazione, e similari) non integrati al telaio (portatili).

Il computer di bordo dovrà essere costituito da un display LCD/LED e dovrà supportare le seguenti funzionalità minime:

- Tachimetro
- Contachilometri
- Orologio
- Livello di carica della batteria
- Livelli di assistenza alla pedalata

Le caratteristiche tecniche richieste per le biciclette sono specificate nell'Allegato al presente Capitolato Tecnico.

In merito alle condizioni di garanzia, il materiale oggetto di acquisizione dovrà essere garantito per (minimo) due anni, in conformità rispetto alla normativa vigente.

5.3 Infrastrutture di ricarica tipo "Wall Box"

Il lotto prevede l'acquisto, fornitura e manutenzione di infrastrutture di "ricarica lenta" adatte al settore privato e semi-pubblico di tipo "Wall Box". Le infrastrutture dovranno garantire la ricarica ai veicoli ibridi plug-in ed "elettrici puri".

Oggetto della fornitura, oltre le infrastrutture di ricarica stesse, sono l'installazione e la manutenzione, per una durata minima di n. 2 (due) anni a decorrere dall'installazione e collaudo dei punti di ricarica.

I prodotti devono essere:

- nuovi di fabbrica
- esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- realizzati secondo le normative vigenti.

La fornitura deve comprendere la spedizione in sito, l'installazione a regola d'arte effettuata da installatori specializzati, rilascio della relativa dichiarazione di conformità e la garanzia di 2 anni che include il ritiro del prodotto difettoso, la riparazione o la sostituzione, la riconsegna e la messa in opera.

La fornitura prevede anche un manuale operativo dove siano esplicitati almeno i seguenti argomenti:

- REQUISITI PER SCELTA DEL LUOGO E COLLEGAMENTO ELETTRICO
- MONTAGGIO
- IMPOSTAZIONI E IMPIANTO ELETTRICO
- MESSA IN FUNZIONE
- SMALTIMENTO
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE (laddove disponibile)

La stazione di ricarica deve essere compatibile con tutte le auto elettriche presenti nel mercato e deve essere conforme alla normativa per le installazioni in ambiente domestico e semi-pubblico (IEC 61851-1), nello specifico la seguente fornitura ammette esclusivamente la modalità di ricarica di tipo 3. Le infrastrutture Wall Box devono rispettare le norme sui sistemi di comunicazione veicolo/infrastruttura (IEC 61851-1). In particolare, per il modo di ricarica 3, l'infrastruttura deve rispettare la normativa specifica sui connettori (IEC 62196-1 e 2). Ogni infrastruttura di ricarica dovrà inoltre essere conforme alla certificazione CE.

La fornitura deve rispettare, oltre le suddette norme generali, le seguenti caratteristiche minime:

**Specifiche generali:**

- Connettore: una presa di Tipo 2 (IEC 62196-1 e 2)
- Modalità di ricarica: Modo 3 (IEC 61851-1)
- Temperatura di esercizio (intervallo minimo richiesto): -20°C ÷ +40°C
- Grado di protezione: IP 53

Specifiche elettriche:

- Potenza massima: almeno pari a 3 kW
- Corrente massima (per fase): 32 A
- Sicurezza: Interruttore magnetotermico, ovvero dispositivo automatico in grado di sospendere autonomamente l'alimentazione di energia. Nel solo caso di comunicazione diretta con il contatore, se il dispositivo ne sia sprovvisto, tale componente di sicurezza deve essere garantita a monte della linea di alimentazione

Interfaccia utente:

- Modalità di accesso: Controllato, ovvero garantendo l'accesso solo a persone autorizzate mediante chiavi di accesso e con Smart Card, oppure tramite sistemi di riconoscimento digitale (es. tramite App per smartphone)

In caso di modalità di accesso tramite chiavi fisiche di accesso o Smart Card, il fornitore dovrà mettere a disposizione dei suddetti metodi di accesso almeno un numero di chiavi e/o Smart Card pari a 5.

L'infrastruttura di ricarica deve permettere la ricarica di più autovetture della stessa unità ordinante, purchè autorizzate.

La stazione di ricarica dovrà essere fornita, installata e attivata (comprensiva di collaudo e certificazione) entro 30 gg dalla sottoscrizione del Contratto relativo.

L'unità ordinante provvederà ad emettere l'ordine dopo aver avanzato e ottenuto richiesta di allaccio e o potenziamento di corrente, laddove necessario.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Fornitore deve fornire l'oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma, e le figure che svolgeranno le attività relative devono garantire competenze idonee a rispondere alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato Tecnico.

Per l'espletamento del presente appalto il Fornitore dovrà:

- a. assicurare sempre la disponibilità di risorse idonee per la corretta esecuzione del servizio;
- b. prevedere che il personale coinvolto nelle operazioni di fornitura mediante acquisto e/o noleggio a lungo termine, nonché degli eventuali servizi manutentivi compresi nella fornitura sia adeguatamente e appositamente formato allo scopo;
- c. garantire l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni di fornitura, inclusi i servizi connessi eventualmente compresi e la completezza della documentazione prevista;
- d. garantire entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto la disponibilità di un sito web per consentire le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e Schema di Convenzione.

All'attivazione del sito dovrà essere fornita ad ACP un'utenza in grado di accedere alle informazioni relative ai singoli contratti attuativi ed anche ai dati aggregati di tutti i contratti attuativi, ai fini del monitoraggio della Convenzione.

Ad ogni singola SA aderente andrà invece attribuita entro massimo 10 giorni solari dall'Ordine un'utenza in grado di gestire i dati del solo singolo Contratto attuativo di riferimento.

Le comunicazioni di cui al presente articolo avverranno tra il DEC (o RUP) del Contratto attuativo ed il Responsabile amministrativo della fornitura per iscritto, via PEC.



6.1 Gestione dell'Ordine e consegna dei prodotti acquistati

L'ordine sarà effettuato dall' Unità ordinante mediante Ordine di acquisto attraverso il Sistema e-procurement, con allegato l'elenco dei prodotti richiesti.

A questo fine viene fornito il modello "All. 01 Ordinativo di fornitura.docx" , da allegare, firmato digitalmente, all'Ordine di acquisto prodotto dal Portale appalti.

Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dalle Unità Ordinanti a condizione che gli stessi giungano attraverso il Sistema di e-procurement dell'Agenzia entro il periodo di validità della convenzione quadro.

Il Fornitore è obbligato entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordini di Acquisto a dare conferma dell'accettazione degli Ordini medesimi mediante PEC all'Unità Ordinante. Nel caso l'Ordine di acquisto preveda tempistiche incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione Quadro il Fornitore ne dà segnalazione nella comunicazione di risposta proponendo tempistiche alternative, compatibili con quanto previsto dalla Convenzione Quadro. Nel caso questa tempistica non sia accettabile per l'Unità ordinante l'Ordine di acquisto si ritiene annullato e l'Unità Ordinante dovrà darne comunicazione al Fornitore ed al DEC della Convenzione Quadro.

La data di irrevocabilità dell'Ordine è quella della conferma via PEC da parte del Fornitore in caso di accettazione, quella della PEC di conferma dell'accettazione dei nuovi termini di consegna proposti dal Fornitore in caso di accordo diverso da quello inizialmente richiesto con l'Ordine stesso.

La consegna, nelle modalità previste nell'Ordine di acquisto, e confermate nella Comunicazione di accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, dovrà avvenire entro e non oltre i termini ivi descritti.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo della fornitura rispetto ai termini previsti, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale, ai sensi dello Schema di Convenzione.

Per i Lotti 7 ed 8 si stabiliscono dei tempi massimi di consegna rispettivamente di 90 gg lavorativi per il Lotto 7 e di 30 gg lavorativi per il Lotto 8.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni lavorativi, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 20 giorni lavorativi se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine. Per i lotti da 1 a 6 entro 30 giorni lavorativi da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Unità Ordinante nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra).

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Unità Ordinante (PEC, e-mail) almeno 15 giorni solari prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail l'Unità Ordinante per convenire modalità ed orari di consegna.

Gli oneri relativi alla consegna dei beni, oggetto della fornitura, sono interamente a carico del Fornitore. Nella consegna si intende pertanto compreso ogni onere relativo a trasporto, e consegna e qualsiasi attività ad essa strumentale. Il Fornitore pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Le forniture sono da effettuarsi durante i giorni feriali lavorativi (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – mediante congruo preavviso circa l'orario di consegna).

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli ed i prodotti all'indirizzo chiaramente indicato nell'Ordine di acquisto o suoi allegati entro il termine ivi definito salvo che la fornitura non preveda il ritiro a carico dell'Amministrazione contraente in una sede definita dal Fornitore, nel qual caso va comunque rispettato il termine.



L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto, o verbale di consegna nel caso di ritiro a carico dell'Amministrazione contraente.

Per quanto riguarda il documento di trasporto, la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera ricezione dei veicoli e dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto; L'Unità ordinante potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento, comunque entro un massimo di 5 giorni lavorativi. Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non-autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

Il documento di trasporto, o il Verbale di consegna in caso di ritiro del veicolo, in duplice copia, dovranno obbligatoriamente indicare:

- I) il numero di riferimento dell'Ordine di acquisto;
- II) la data della richiesta;
- III) la data e ora di consegna;
- IV) il luogo di consegna;
- V) i prodotti consegnati;
- VI) i dati identificativi del veicolo;
- VII) la percorrenza complessiva indicata dal contachilometri del veicolo;
- VIII) gli eventuali rilievi sul suo stato.

Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Unità ordinante e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto e/o consegna dei prodotti.

Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Unità ordinanti.

Tutte le forniture sono soggette a controllo e solo dopo verrà dato corso alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla convenzione quadro e ai singoli Contratti attuativi.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Unità Ordinante dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno lavorativo successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell'Unità Ordinante. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

6.2 Collaudo e accettazione

L'Unità Ordinante procederà a sottoporre a **collaudo di accettazione** ciascun prodotto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per verificarne la rispondenza rispetto all'Ordinativo di Fornitura nonché degli eventuali Opzioni nell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito entro 10 giorni lavorativi dalla consegna.

Nel corso del collaudo di veicoli l'Unità Ordinante procederà ad accertare, relativamente a ciascun veicolo:

- l'assenza di danni visibili nei veicoli;
- la completezza degli allestimenti di base obbligatori prescritti dal presente capitolato e/o dalla legge;
- la rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada per quanto possibile determinare ad una normale utenza;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura) nonché del certificato assicurativo e della carta verde;
- la dotazione di doppie chiavi;
- codice identificativo per la duplicazione delle chiavi (solo in caso di acquisto);



- la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero telefonico idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza o da un sito web di consultazione.
- che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore e che sia munito della documentazione per l'immissione alla circolazione (escluso Lotto 7);
- per quanto possibile ad una normale utenza il corretto funzionamento dei veicoli in tutte le fasi di moto (avviamento, accelerazione, decelerazione, fermo, manovre per la sosta, ecc.), nonché il corretto funzionamento delle batterie per la ricarica e di tutti gli accessori di carattere elettrico o elettronico funzionali alla corretta messa su strada del veicolo.

Il risultato del collaudo deve essere formalizzato mediante Verbale di collaudo redatto in contraddittorio tra le parti.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.);
- km alla consegna;
- data e ora di consegna.

A valle delle prove dinamiche dei veicoli, in caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a:

- fornire un prodotto sostitutivo provvisorio entro 5 gg lavorativi
- risolvere le non conformità o sostituire definitivamente i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Decorso tale termine senza che il Fornitore abbia posto rimedio alla riscontrata non conformità del veicolo, si configura l'ipotesi di mancata esecuzione della consegna e rileva ai fini dell'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione.

6.3. Gestione resi

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, ecc.) e/o quantitativa in eccesso (numero di Prodotti) tra l'Ordine di acquisto e suoi allegati e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto o verbale di consegna, l'Unità Ordinante invierà una contestazione scritta, a mezzo e-mail, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Le sostituzioni dei prodotti non conformi dovranno essere effettuate senza alcun onere per l'Unità Ordinante entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, il Fornitore dovrà concordare con l'Unità ordinante le modalità di ritiro. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

6.4. Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, e per gli eventuali periodi di assistenza offerti dal Fornitore in aggiunta nel caso di acquisto, questo sarà tenuto ad assicurare un servizio di **soccorso stradale** che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;



- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri ad onere del Fornitore affinché possano raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore e:
 - o ottenere un veicolo sostitutivo al fine di proseguire il viaggio;
 - o garantire il rientro al domicilio utilizzando i mezzi pubblici, laddove il trasferimento alla più vicina stazione ferroviaria o autocorriere avverrà a carico del Fornitore a mezzo taxi o veicolo di cortesia;
 - o Oppure, per fermi macchina fuori orario lavorativo, pernottare in un albergo fino all'avvenuta riparazione del mezzo o comunque fino a quando non sia possibile proseguire il viaggio con un veicolo sostitutivo;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Unità Ordinante, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Unità Ordinante presso il Centro dedicato più vicino.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore o via email. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Unità Ordinante usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Unità Ordinante al momento della richiesta di soccorso. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi all'Unità Ordinante.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 1 ora, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'Unità Ordinante.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

6.5. Wall Box

Dalla data di comunicazione del disservizio/malfunzionamento dell'apparato da parte dell'unità ordinante, il Fornitore dovrà provvedere alla riparazione/sostituzione dell'apparato entro 30 giorni solari.

Il servizio di ricarica non dovrà essere intaccato, ossia, il Fornitore dovrà riattivare la possibilità di erogare il servizio di ricarica entro 48 ore dal verificarsi del fatto in maniera alternativa attraverso queste tre possibilità:

- attraverso l'apparato sostituito;
- attraverso l'apparato riparato;
- attraverso un apparato di appoggio, in attesa della fornitura definitiva dell'apparato riparato o sostituito.

6.6. Coperture assicurative per il servizio di noleggio

Nel caso di servizio di Noleggio, oppure nel caso in cui il Fornitore abbia incluso l'Opzione relativa al pacchetto assicurativo per l'acquisto del veicolo, il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative a favore delle Unità Ordinanti per ogni singolo veicolo.

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Il servizio di copertura assicurativa deve ritenersi comprensivo di tutte le componenti dei veicoli (compresa la batteria), pertanto le polizze assicurative devono comprendere l'assicurazione del veicolo nella sua interezza.



Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Unità Ordinante e l'Agenzia rimarranno estranee al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Unità ordinante e l'Agenzia da ogni problema.

Nella copertura assicurativa sono compresi e a carico del Fornitore i costi peritali eventualmente necessari.

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209, e di tutti gli altri rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed indicati nel presente Capitolato, dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali, indipendentemente da chi si trovi alla guida degli stessi.

L'accertamento dell'idoneità della polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi

Inoltre, nello specifico e relativamente alla RCA, con riferimento all'Art. 2054 del Codice Civile (Circolazione dei Veicoli) e l'Art. 196 del Codice della Strada (Principio di Solidarietà), l'Agenzia e le Unità Ordinanti si avvalgono delle seguenti Clausole Particolari:

Clausola particolare 1 (Decorrenza - Scadenza)

Il contratto assicurativo decorre dalla data di consegna del veicolo, ha durata corrispondente a quanto dichiarato in sede di offerta dal fornitore nel caso di veicolo acquistato, ovvero corrispondente alla durata del Contratto attuativo in caso di noleggio.

La polizza deve essere rinnovabile alle medesime condizioni per tutta la durata della Convenzione, ma vi è fatto divieto di rinnovo automatico alla fine del periodo di vigenza della Convenzione stessa.

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Unità Ordinante i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi

Clausola particolare 2 (RC dei trasportati e verso i terzi trasportati)

La copertura assicurativa comprende, per tutti i veicoli, la responsabilità per i danni causati dal conducente e/o dai trasportati a tutti i terzi trasportati, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'utilizzatore o dei trasportati.

La garanzia opera nei limiti del massimale e secondo le condizioni d'assicurazione che regolano la Garanzia di Responsabilità Civile.



Clausola particolare 3 (Danni a indumenti e oggetti di comune uso personale)

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento.

Clausola particolare 4 (Gestione sinistri - Difesa penale - azione di dissequestro)

La gestione degli eventuali sinistri sarà a cura del Fornitore attraverso l'apertura di una segnalazione che verrà effettuata tramite credenziali necessarie per l'accesso ad una pagina del sito web dedicata o tramite l'invio della documentazione tramite PEC.

Il Fornitore dovrà fornire gli indirizzi web, le credenziali a ciascuna Unità Ordinante e gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui fare riferimento nonché un manuale con la procedura da seguire con tempi, oneri e azioni da espletare, fornendo anche alle Unità Ordinanti la possibilità di fare ricorso all'Help Desk per poter essere supportati nell'applicazione della procedura illustrata.

L'Unità Ordinante denuncia il sinistro secondo le modalità di cui sopra entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

La gestione delle pratiche relative ai sinistri da parte del Fornitore comprende obbligatoriamente:

- la conferma all'Unità Ordinante del ricevimento di ogni denuncia di sinistro con indicazione del numero assegnato alla pratica, della tipologia del sinistro (ID attivo, passivo, parziale; RCA non ID ecc.) e dei dati di chi tratterà il danno;
- su richiesta, rilascio di informazioni sullo stato della pratica e copia dell'eventuale documentazione disponibile e che possa essere utilizzata dall'Agenzia o dalle Unità ordinanti per ottenere il recupero anche parziale dei propri danni;
- altresì, semestralmente, ad ogni Unità Ordinante, elenco dei propri sinistri attestante la posizione degli stessi, anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione
- rilascio all'Agenzia, alla scadenza della convenzione, o entro 20 gg. dalla richiesta, di un elenco complessivo dei sinistri, evidenziandone lo stato, l'intervenuta definizione, gli importi e la modalità del risarcimento, dell'intero periodo trascorso anche dopo la scadenza contrattuale fino alla loro definitiva archiviazione.
- invio di tutte le comunicazioni verbali e scritte alle controparti in lingua tedesca o italiana a seconda di quella dalle medesime utilizzata;
- accettazione della corrispondenza e/o qualsiasi altra comunicazione sia in lingua tedesca che italiana;

Il Fornitore assume, ai sensi dell'art. 1917 c.c., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dell'assicurato sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

L'Unità Ordinante contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Clausola particolare 5 (Sinistri fra veicoli delle Unità Ordinanti)

Nel caso di collisione accidentale fra veicoli possono aversi le seguenti casistiche, tutte coperte dall'assicurazione:

1. Tra veicolo di proprietà dell'Unità Ordinante aderente e veicolo in noleggio della stessa Unità Ordinante
2. Tra veicoli in noleggio della stessa Unità Ordinante aderente



3. Tra veicoli in noleggio di diverse Unità Ordinanti aderenti

La polizza assicurativa prevede il risarcimento dei danni ai veicoli, nonché di tutti i danni a cose e persone riconducibili all'evento, nei casi sopra descritti, sulla base della responsabilità dei relativi conducenti valutata con i criteri di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2054 del Codice Civile.

Clausola particolare 6 (Garanzia cristalli)

La polizza assicurativa prevede il risarcimento a favore delle Unità Ordinanti delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato.

Rientrano nella copertura anche i sinistri derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici.

Clausola particolare 7 (Estensione territoriale)

Le coperture assicurative dovranno essere valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Per ogni singolo veicolo assicurato il Fornitore è tenuto a consegnare gratuitamente il certificato internazionale d'assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla compagnia assicuratrice.

Clausola particolare 8 (Forma assicurativa)

Nel canone di noleggio è ricompresa anche la quota dell'assicurazione. Il canone offerto è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto attuativo. Non è prevista alcuna franchigia, scoperto e/o altri costi aggiuntivi.

Clausola particolare 9 (Diritto di Rivalsa)

In conseguenza all'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 comma 2 del D.lgs. n. 209/2005, la copertura assicurativa dovrà comprendere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente o dell'Unità Ordinante, anche in parziale deroga dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione (veicoli e natanti) di cui al provvedimento CIP 10/1993 per sinistri causati da veicolo guidato da persona con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 6 (sei) mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti e/o nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso

2. Guasti accidentali (kasko)

La polizza assicurativa dovrà prevedere un indennizzo per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata, incluse le aree aeroportuali.

3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

La polizza assicurativa dovrà prevedere un indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:



- incendio, scoppio, esplosione ed azione di fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato. La copertura assicurativa relativa al furto dovrà coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

4. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, secondo quanto di seguito dettagliato:

- *eventi socio-politici*: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Unità Ordinante) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- *eventi naturali*: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- *vandalismo*: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

5. Rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti

Dovrà essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Unità Ordinante, aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

6.7. Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

L'Unità Ordinante potrà chiedere la **sostituzione del veicolo** qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 4 (quattro) interventi di manutenzione straordinaria su motore, elettronica, cambio o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura) o abbia avuto un fermo complessivamente maggiore di 30 giorni solari, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

L'Unità Ordinante potrà, altresì, richiedere, senza alcun costo aggiuntivo, la sostituzione del veicolo qualora la batteria del veicolo, a causa di un evidente deterioramento delle prestazioni, non garantisca l'autonomia dichiarata in sede di offerta tecnica.

Nel caso in cui, durante il corso della durata della Convenzione, un modello non venga più commercializzato è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello qualora sia intervenuta la produzione di nuovi modelli sostitutivi dei precedenti, o in caso di eventi incontrollabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali ad es. riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione).

Inoltre, le Unità Ordinanti si riservano di poter chiedere un adeguamento del modello di veicolo in uso, nel caso dei lotti per cui è previsto il noleggio, con la possibilità di sostituire il veicolo oggetto della fornitura con altro di generazione adeguata, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.



È altresì ammessa la sostituzione del veicolo con un nuovo modello o modello equivalente qualora il veicolo fornito sia divenuto, per qualsiasi motivo, inadatto all'utilizzazione o difforme dalle norme europee, statali, regionali o locali che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione.

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione all'Agenzia e, entro 30 giorni solari, dovrà inviare una proposta di sostituzione con un nuovo modello avente caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto e sarà subordinata all'accettazione espressa dall'Agenzia, che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio, a pena di applicazione della corrispondente penale da parte dell'Agenzia. Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari all'Agenzia per le verifiche di cui sopra.

I prezzi indicati dal Fornitore nella propria offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento dei costi derivante da qualsivoglia ragione.

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata della Convenzione, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara; tali veicoli avranno le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Unità Ordinante e dell'Agenzia, che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

7. Centri d'assistenza e/o officine

Premesso che:

per "centro d'assistenza" e "officine" si intendono i centri di assistenza tecnica (identificato spesso con l'acronimo CAT), ossia i fornitori di servizi di riparazione, manutenzione, installazione post vendita di ricambi e accessori, per prodotti, apparecchiature e sistemi in grado di erogare assistenza sia per i servizi previsti dalle condizioni di garanzia che per tutte le eventuali manutenzioni a pagamento escluse dalla garanzia stessa, nonché per tutte le manutenzioni previste nelle condizioni del noleggio a lungo termine;

per "agenzie" si intendono le agenzie di noleggio a cui il conducente può rivolgersi per assistenza, richieste o per richiedere qualsiasi dei servizi connessi al contratto di noleggio.

I concessionari, i centri di assistenza e le officine dovranno garantire almeno cinque giorni di apertura alla settimana per otto ore al giorno, esclusi i festivi.

a) Per le forniture di acquisto (Lotti 1, 2, 5), si richiede l'impegno ad attivare centri d'assistenza e/o officine (in proprio o in convenzione tramite accordi commerciali) entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione nella misura di:

- almeno 4 (quattro) sedi presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, localizzate rispettivamente nei Comuni di Bolzano, Bressanone, Merano e Brunico,
- per almeno 1 (una) sede localizzata nel capoluogo della Provincia Autonoma di Trento,
- per almeno 1 (una) sede localizzata nella provincia di appartenenza di ciascun capoluogo delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
- per almeno 1 (una) sede localizzata in Germania, in particolare entro 30 Km dalla città di Monaco, e due sedi in Austria, in particolare entro 30 Km dalle città di Innsbruck e di Lienz.

b) Per le forniture di noleggio (Lotti 3, 4 e 6), si richiede l'impegno ad attivare almeno un'agenzia e/o centro d'assistenza e/o officine localizzati nella Provincia Autonoma di Bolzano.



c) Per le forniture relative al Lotto 7, si richiede l'impegno ad attivare almeno 4 (quattro) centri di assistenza localizzati sul territorio della Provincia di Bolzano, localizzati rispettivamente nei territori dei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.

d) Per le forniture relative al Lotto 8, si richiede l'impegno a mettere a disposizione, attraverso il Call Center, durante tutto il periodo di durata della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, personale specializzato ed autorizzato alla esecuzione di interventi tecnici e di riparazione alle apparecchiature installate su tutto territorio della Provincia di Bolzano.

8. Call Center / Help Desk (Lotti 3, 4 e 6)

Il Fornitore dovrà rendere disponibile, per ogni singolo lotto, entro la data di fornitura del primo veicolo (definitivo o in preassegnazione), un servizio di assistenza con due modalità di funzionamento:

1. una modalità di assistenza operativa / ricezione chiamate relative a richieste di intervento programmato e di informazioni
2. una modalità di assistenza operativa / ricezione chiamate relative a richieste di emergenza

Il servizio di cui al punto 1 dovrà essere attivo tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio di cui al punto 2 dovrà essere attivo tutti i giorni dell'anno H24.

Il Servizio ricezione chiamate (per ambedue le modalità) dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Parametro: **Tempo di attesa per le chiamate**

Definizione: Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell'operatore

Soglia: Servizio base, $T \leq 30''$ di attesa per il 90% delle chiamate

Parametro: **Percentuale delle chiamate entranti perse**

Definizione: Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (chiamate perse) – misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute, inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 300".

Soglia: Servizio base, $P \leq 10\%$ delle chiamate entranti

Con cadenza trimestrale il Fornitore è tenuto a fornire o rendere disponibile sul proprio sito un report riguardo il livello dei servizi erogati. Per il non mantenimento dei livelli minimi di servizio previsti saranno applicate dall'Agenzia le penali previste dallo Schema di contratto.

Il servizio di cui al punto 1 avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di intervento programmato e di informazioni e in particolare:

- segnalazioni di problemi al veicolo che necessitino di interventi di assistenza e/o tecnici differiti e/o programmati.
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.
- Inoltre reclami

Il servizio di cui al punto 2 avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di intervento di emergenza per soccorso stradale, indipendentemente dal fatto che gli oneri relativi siano a carico o meno del Fornitore.

Si riassumono i livelli minimi di servizio, come al punto 6.4.

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;



- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri ad onere del Fornitore affinché possano raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore e:
 - o ottenere un veicolo sostitutivo al fine di proseguire il viaggio;
 - o garantire il rientro al domicilio utilizzando i mezzi pubblici, laddove il trasferimento alla più vicina stazione ferroviaria o autocorriere avverrà a carico del Fornitore a mezzo taxi o veicolo di cortesia;
 - o Oppure, per fermi macchina fuori orario lavorativo, pernottare in un albergo fino all'avvenuta riparazione del mezzo o comunque fino a quando non sia possibile proseguire il viaggio con un veicolo sostitutivo;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Unità Ordinante, trasferimento del veicolo e riconsegna dello stesso all'Unità Ordinante presso il Centro dedicato più vicino.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio, secondo ambedue le modalità:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate, interpellabile anche dall'estero;
- un indirizzo di posta elettronica

I numeri di telefono dovranno essere del tipo "numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) o in alternativa numeri di rete fissa nazionale.

Le chiamate saranno registrate in entrata (data, ora, nominativo richiedente, oggetto della chiamata) e alle richieste verrà assegnato un numero progressivo (ticket).

Il ticket, con tutte le informazioni relative alla sua gestione, sarà inserito, costantemente aggiornato e reso consultabile sul sito web del Fornitore.

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Unità Ordinante telefonicamente oppure tramite e-mail.

Le chiamate per intervento di emergenza dovranno essere gestite in primo luogo telefonicamente, ed in seguito confermate per email.

Nell'orario non coperto dal servizio di cui al punto 1, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente, indichi l'orario di erogazione del servizio e l'indirizzo email a cui indirizzare le richieste.

Nel caso di mancata attivazione del servizio di assistenza operativa nel termine e nelle modalità di cui sopra verranno applicate le penali previste in Convenzione.

9. CONTESTO MULTILINGUE

Particolare attenzione va data al contesto multilinguistico nel quale l'O.E. dovrà operare, che vede questa situazione:

Ai fini di questa Convenzione quadro si intende per Contesto multilingue:

- la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana e tedesca a scelta della Unità Ordinante
- la documentazione amministrativa ed organizzativa di riferimento da parte degli Enti che aderiscono alla Convenzione è in lingua tedesca e italiana
- gli utenti finali dei sistemi sono di madrelingua tedesca e italiana

Il personale addetto che interagisce con le Unità ordinanti deve essere in grado di muoversi ed operare in questo contesto.

Non è disponibile in generale un servizio di traduzione, nè simultanea, nè di testi scritti.



10. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Durante tutta la durata della convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi stipulati dalle amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente capitolato tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l'Agenzia potrà effettuare – anche avvalendosi di altri delegati, apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'organismo di ispezione nei tempi indicati nelle condizioni generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'organismo di ispezione anche all'Agenzia in copia conoscenza.

**ALLEGATO A****SPECIFICHE TECNICHE PER LOTTO (da 1 a 7)**

I prodotti offerti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di base (obbligatori):

La non rispondenza ai requisiti minimi di gara sarà motivo di esclusione

Tabella riassuntiva equipaggiamenti

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli (Standard Minimi OBBLIGATORI)	Lotto1	Lotto2	Lotto3	Lotto4	Lotto5	Lotto6	Lotto7
Climatizzatore automatico	X	X	X	X	X	X	
ABS	X	X	X	X	X	X	
Fari a LED	X	X	X	X	X	X	
Servosterzo	X	X	X	X	X	X	
Air Bag Lato Guida	X	X	X	X	X	X	
Air Bag Lato Passeggero	X	X	X	X	X	X	
Immobilizer (o equivalente)	X	X	X	X			
Chiusura Centralizzata	X	X	X	X	X	X	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	X	X	X	X	X	X	
Treno di pneumatici di tipologia corrispondente alla stagione di consegna del veicolo	X	X	X	X	X	X	
Ruotino o ruota di scorta	X	X	X	X	X	X	
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)	X	X	X	X	X	X	
Giubbotto fluorescente	X	X	X	X	X	X	X
Cassetta di pronto soccorso	X	X	X	X	X	X	
Colorimetria vernice colori pastello o neutri	X	X	X	X	X	X	X
Garanzia (veicolo e parti, batteria)	X	X	X	X	X	X	X
Garanzia verniciatura	X	X			X		
Personalizzazione del veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante	X	X			X		X
Assicurazione come da capitolato 6.6			X	X		X	
Tempario	X	X	X	X	X	X	

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 1		
Acquisizione:	FORNITURA PER ACQUISTO	
Categoria:	VEICOLI PICCOLI	
Propulsione:	BEV	
N. Mezzi:	150	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
Classificazione veicolo	Tipologia da omologazione	Categoria M1
Abitabilità	N. porte	Minimo 3 porte



<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	3,50 m – 4,00 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>= 40 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED
<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	12 kWh - 30 kWh
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	>=150 km
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 15
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 130 g/km
<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 120 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	2 anni dalla data di immatricolazione a chilometraggio illimitato
	Sulla Batteria	5 anni o 100.000 km
	Sulla verniciatura	36 mesi dalla data di immatricolazione
<i>Accessori</i>	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico
	Personalizzazione del veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante	

* secondo ciclo di prova WLTP

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 2		
Acquisizione:	FORNITURA PER ACQUISTO	
Categoria:	VEICOLI MEDI (Classe 1)	
Propulsione:	BEV o PHEV	
N. Mezzi:	50	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
<i>Classificazione veicolo</i>	Tipologia da omologazione	Categoria M1
<i>Abitabilità</i>	N. porte	4 o 5 porte
<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	>= 4,00 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>=60 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED
<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	> 20 kWh per BEV > 8 kWh per PHEV
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	> 180 km per BEV > 40 km in elettrico per PHEV > 500 km complessiva (ibrida) per PHEV
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 20
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 130 g/km



<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 140 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	2 anni dalla data di immatricolazione a chilometraggio illimitato
	Sulla Batteria	5 anni o 100.000 km
	Sulla verniciatura	36 mesi dalla data di immatricolazione
<i>Accessori</i>	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico
	Personalizzazione del veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante	

* secondo ciclo di prova WLTP

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 3		
Acquisizione:	FORNITURA PER NOLEGGIO	
Categoria:	VEICOLI MEDI (Classe 1)	
Propulsione:	BEV o PHEV	
N. Mezzi:	50	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
<i>Classificazione veicolo</i>	Tipologia da omologazione	Categoria M1
<i>Abitabilità</i>	N. porte	4 o 5 porte
<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	>= 4,00 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>=60 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED
<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	> 20 kWh per BEV > 8 kWh per PHEV
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	> 180 km per BEV > 40 km in elettrico per PHEV > 500 km complessiva (ibrida) per PHEV
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 20
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 130 g/km
<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 140 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	Per tutta la durata del servizio
	Sulla Batteria	
<i>Accessori</i>	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico

* secondo ciclo di prova WLTP

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):



LOTTO 4		
Acquisizione:	FORNITURA PER NOLEGGIO	
Categoria:	VEICOLI MEDI (Classe 2)	
Propulsione:	BEV o PHEV	
N. Mezzi:	30	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
<i>Classificazione veicolo</i>	Tipologia da omologazione	Categoria M1
<i>Abitabilità</i>	N. porte	4 o 5 porte
<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	> 4,30 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>= 90 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED
<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	> 25 kWh per BEV o comunque in grado di garantire l'autonomia sotto indicata per BEV. > 8 kWh per PHEV
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	> 300 km per BEV > 50 km in elettrico per PHEV > 800 km complessiva (ibrida) per PHEV
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 25
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 130 g/km
<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 150 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	Per tutta la durata del servizio
	Sulla Batteria	
<i>Accessori</i>	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico

* secondo ciclo di prova WLTP

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 5		
Acquisizione:	FORNITURA PER ACQUISTO	
Categoria:	VEICOLI COMMERCIALI	
Propulsione:	BEV	
N. Mezzi:	70	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
<i>Classificazione veicolo</i>	Tipologia da omologazione	Categoria N1 (veicoli commerciali leggeri)
<i>Cargo</i>	Capacità	>= 3,5 m ³
<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	>= 4,20 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>=40 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED



<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	> 20 kWh
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	> 150 km
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 25
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 150 g/km (N1, classe I) < 225 g/km (N1, classe II e III)
<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 110 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	2 anni dalla data di immatricolazione a chilometraggio illimitato
	Sulla Batteria	5 anni o 100.000 km
	Sulla verniciatura	36 mesi dalla data di immatricolazione
<i>Accessori</i>	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico
	Personalizzazione del veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante	

* secondo ciclo di prova WLTP oppure NEDC per veicoli immatricolati entro il 31/08/2019

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 6		
Acquisizione:	FORNITURA PER NOLEGGIO	
Categoria:	VEICOLI COMMERCIALI	
Propulsione:	BEV	
N. Mezzi:	110	
Item	Descrizione	Specifiche richieste
<i>Classificazione veicolo</i>	Tipologia da omologazione	Categoria N1 (veicoli commerciali leggeri)
<i>Cargo</i>	Capacità	>= 3,5 m ³
<i>Lunghezza</i>	Lunghezza del veicolo	>= 4,20 m
<i>Motore</i>	Potenza motore elettrico	>=40 kW
<i>Illuminazione</i>	Fari	a LED
<i>Batteria</i>	Capacità Batteria	> 20 kWh
<i>Autonomia dichiarata*</i>	Autonomia secondo ciclo di prova vigente	> 150 km
<i>Consumo dichiarato*</i>	Consumo di corrente in kWh/100km	10 - 25
<i>Emissioni dichiarate*</i>	Limiti di emissioni di inquinanti	< dei livelli stabiliti nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.)
	Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO ₂)	< 150 g/km (N1, classe I) < 225 g/km (N1, classe II e III)
<i>Connettori e Prese</i>	Tipo e Modo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Prese di Tipo 2 per la ricarica AC in Modo2 e Modo3 • Prese per la ricarica in DC in Modo4
<i>Prestazioni</i>	Velocità massima	>= 110 km/h
<i>Garanzia</i>	Sul Veicolo o parti	Per tutta la durata del servizio
	Sulla Batteria	



Accessori	Fornitura di un climatizzatore automatico in dotazione	Climatizzatore automatico
-----------	--	---------------------------

* secondo ciclo di prova WLTP oppure NEDC per veicoli immatricolati entro il 31/08/2019

Equipaggiamenti Configurazione Base dei veicoli, ulteriori specificazioni (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 7	
Acquisizione:	FORNITURA PER ACQUISTO
Categoria:	BICICLETTE
Propulsione:	PEDALATA ASSISTITA
N. Mezzi:	150
Specifiche richieste	
Batteria al litio (<i>Amperaggio minimo - 9 Ampere</i>)	
Caricabatterie	
Ricarica direttamente dalla presa di rete a 220V	
Motore brushless 250 W	
Staffa ancoraggio/ricarica al ciclopoggiamento	
Componenti in alluminio (manubrio, leve, campanello etc.)	
Cambio di velocità	
Impianto luci completo	
Cerchio in alluminio da 26" a 28" a doppia camera	
Copertoni antiforatura	
Cestino anteriore in metallo	
Cavalletto	
Predisposizione per rimorchio	
Microcomputer di bordo	
Colorimetria neutra: bianco, grigio, nero	
Personalizzazione del veicolo con lo stemma della Provincia Autonoma di Bolzano e/o dell'Unità Ordinante	
Parafango in metallo	
Sistema di blocco della bicicletta (non integrato al telaio)	
Garanzia di due anni sul Veicolo e sue parti, inclusa la batteria e l'eventuale software	

Configurazione Base dell'apparecchiatura (Standard Minimi OBBLIGATORI):

LOTTO 8	
Acquisizione:	FORNITURA E INSTALLAZIONE
Categoria:	INFRASTRUTTURE DI RICARICA
N. pezzi:	300
Specifiche richieste	
Connettore di ricarica Tipo 2 (IEC 62196-1 e 2), Modalità di ricarica: Modo 3 (IEC 61851-1)	
Grado di protezione minimo IP53 (ed esclusi tra IP60 e IP62 compresi)	
Potenza massima almeno pari a 3 kW	
Corrente (per fase) almeno 32 A	
Indicatore di stato LED	
Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335,	



Sicurezza: Magnetotermico differenziale 30mA Classe A

Garanzia di due anni sull'apparecchiatura completa, incluso l'eventuale software
--

CALL CENTER / HELP DESK – Livelli minimi di servizio

Modalità di assistenza operativa / ricezione chiamate relative a richieste di intervento programmato e di informazioni

Specifiche richieste

attivo tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi)

Orario: dalle 08:30 alle 17:30

Tempo di attesa per le chiamate: Servizio base, T <= 30" di attesa per il 90% delle chiamate

Percentuale delle chiamate entranti perse: Servizio base, P <= 10% delle chiamate entranti

Sistema di cortesia nell'orario non coperto dal servizio

Servizio reso in Contesto multilingue

Modalità di assistenza operativa / ricezione chiamate relative a richieste di emergenza

Specifiche richieste

attivo tutti i giorni dell'anno (compresi sabato, domenica e festivi)

Orario: H24

Tempo di attesa per le chiamate: Servizio base, T <= 30" di attesa per il 90% delle chiamate

Percentuale delle chiamate entranti perse: Servizio base, P <= 10% delle chiamate entranti

Servizio reso in Contesto multilingue